

**Legge federale  
sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse  
e prestiti di studio nella formazione terziaria  
(Legge sui sussidi all'istruzione)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
*decreta:*

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto, campo d'applicazione e scopo

<sup>1</sup> La presente legge disciplina:

- a. la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria);
- b. il sostegno da parte della Confederazione ai provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.

<sup>2</sup> Con la presente legge la Confederazione intende promuovere la formazione terziaria e l'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio in questo ambito.

**Art. 2**            Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. sussidi all'istruzione: le borse e i prestiti di studio;
- b. borse di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che non devono essere restituite;
- c. prestiti di studio: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione che devono essere restituite.

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2013 ...

## **Sezione 2: Sussidi federali**

### **Art. 3**            Principio

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni sussidi alle spese annue per i sussidi all'istruzione nella formazione terziaria.

### **Art. 4**            Condizioni

La Confederazione concede sussidi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione per la formazione terziaria di cui agli articoli 3, 5–14 e 16 dell'Accordo intercantonale del 18 giugno 2009<sup>3</sup> sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio.

### **Art. 5**            Ripartizione dei sussidi federali

Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito tra i singoli Cantoni in forma forfettaria in base alla loro popolazione residente.

## **Sezione 3: Sostegno all'armonizzazione intercantonale e statistica**

### **Art. 6**            Sostegno all'armonizzazione intercantonale

<sup>1</sup> Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può partecipare a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.

<sup>2</sup> Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.

### **Art. 7**            Statistica

I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti la concessione di sussidi all'istruzione per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.

## **Sezione 4: Disposizioni finali**

### **Art. 8**            Diritto previgente: abrogazione

La legge del 6 ottobre 2006<sup>4</sup> sui sussidi all'istruzione è abrogata.

### **Art. 9**            Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>3</sup> <http://edudoc.ch> > Documentazione CDPE > Basi giuridiche CDPE

<sup>4</sup> RU 2007 5871

<sup>2</sup> Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare federale «Sulle borse di studio»<sup>5</sup> sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> FF 2010 4447

